



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2022
(OR. en)

7369/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0037 (NLE)

PECHE 90

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio¹ fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")². L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio³.

¹ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

² Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

³ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

- (3) Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, agli articoli 4 e 5 dei regolamenti (UE) 2019/472² e (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (4) È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2022/109 allineandoli alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto e attuare altre misure funzionalmente connesse alle possibilità di pesca anch'esse concordate nel verbale scritto.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

- (5) Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine, gestite con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e in grado di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.
- (6) Per alcuni stock valutati sulla base del rendimento massimo sostenibile (MSY), il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbe essere fissato ad un livello che riduca la mortalità degli stock considerati e incentivi il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

- (7) Dato che la biomassa di certi stock di molva azzurra (BLI/12INT, BLI/24, BLI/03A), merluzzo bianco (COD/5BE6A, COD/7XAD34), aringa (HER/7G-K) e merlano (WHG/07A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (B_{lim}), nel verbale scritto l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario che gli Stati membri non applichino l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2021 al 2022, in modo tale che nel 2022 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che lo stesso debba valere per uno stock di spinarolo (DGS/15X14), che è una specie vietata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2022/109.
- (8) L'Unione ha cercato di trovare il massimo livello possibile di convergenza con il Regno Unito nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni *de minimis* e legate al tasso di sopravvivenza, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano quindi detratti dal valore raccomandato dal CIEM per le catture totali.

- (9) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'orientamento adottato per la conservazione dello stock settentrionale di spigola (*Dicentrarchus labrax*) di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92¹. In base a tale orientamento, la pressione di pesca globale sullo stock deve rimanere a un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per tale stock per il 2022 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h. Alla luce del parere del CIEM, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di aumentare i limiti di cattura per le attività di pesca con ami e palangari e reti da posta fisse. Per le reti da traino e le sciabiche hanno inoltre deciso, di comune accordo, di passare da limiti mensili a limiti bimestrali. Hanno concordato anche di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. Hanno infine convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture applicabili alla pesca ricreativa. Poiché i limiti di cattura provvisori sono ora sostituiti da limiti di cattura per l'intero anno, le misure di limitazione delle catture pertinenti dovrebbero coprire anche il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
- (10) Il regolamento (UE) 2022/109 prevede il rinnovo delle chiusure stagionali della pesca del cicerello (*Ammodytes* spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 sarà ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto applicabile dovrebbe coprire anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.

¹ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (11) Nel regolamento (UE) 2022/109 il TAC per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del CIEM, che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2022.
- Conformemente alla procedura prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un totale ammissibile di catture pari a 167 558 tonnellate, da distribuire fra tutte e sette le zone di gestione del cicerello. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto di monitorare i TAC nelle zone di gestione 1r e 4 e di mantenere le note a piè di pagina con percentuali di catture accessorie per il merlano e lo sgombro. Inoltre, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che il riporto del contingente inutilizzato da un anno all'altro dovrebbe applicarsi a livello di zona di gestione. Infine, nel caso del cicerello nella zona di gestione 4 (SAN/234_4), l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto anche che nel 2022 non sia consentito pescare più di 800 tonnellate del contingente inutilizzato assegnato per il 2021.
- (12) Il regolamento (UE) 2022/109 stabilisce le possibilità di pesca per il 2022 per lo stock di aringa del Mare del Nord (*Clupea harengus*). È opportuno adeguare tali possibilità di pesca per allinearle al criterio di ripartizione storico per la Svezia di cui all'articolo 121, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Svezia all'Unione europea¹, modificato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio².

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9).

² Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

- (13) Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella sottozona CIEM 8 applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 in attesa della disponibilità di un parere scientifico. Per lo stock in questione il CIEM ha pubblicato tale parere scientifico per il 2022 in data 17 dicembre 2021. Il TAC per lo stock di acciuga per il 2022 dovrebbe essere pertanto modificato in linea con tale parere.
- (14) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato per il primo trimestre del 2022 un contingente provvisorio dell'Unione di 4 500 tonnellate per le flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque delle Spitzbergen (Svalbard) e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e divisione 2b. Poiché sono in corso le discussioni con la Norvegia sull'accesso paritario e non discriminatorio alle acque delle Svalbard da parte delle flotte dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco in tale zona, è opportuno che l'Unione proroghi il periodo di applicazione di tale contingente dell'Unione di 4 500 tonnellate fino al 30 aprile 2022.

- (15) Il contingente dell'Unione per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*) è stato fissato in via provvisoria il 10 febbraio 2022 dal gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) incaricato di stabilire i criteri di ripartizione a livello dell'ICCAT, conformemente al punto 3 della raccomandazione ICCAT 21-06, e sarà soggetto all'approvazione dell'ICCAT nella riunione annuale del 2022. È opportuno che il contingente dell'Unione per lo stock di tonno bianco del Mediterraneo e la sua ripartizione interna siano attuati nel diritto dell'Unione. L'Unione ha inoltre comunicato all'ICCAT le sue scelte in merito ai periodi di chiusura e all'anno di riferimento per il limite di capacità da applicare alla pesca dello stock di tonno bianco del Mediterraneo nell'Unione. È opportuno che tali scelte siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (16) I limiti dello sforzo di pesca per le navi dell'Unione adibite alla pesca del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità totale per gli allevamenti di tonno rosso si basano sulle informazioni fornite nel piano di pesca annuale, nel piano di gestione annuale della capacità e nel piano di gestione annuale dell'allevamento di tonno rosso. Gli Stati membri trasmettono detti piani alla Commissione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Lo sforzo di pesca, la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento sono quindi comunicati dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT attraverso il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, che viene discusso ed eventualmente approvato dall'ICCAT. L'ICCAT ha approvato il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione il 3 marzo 2022. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione lo sforzo di pesca, la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento contenuti in tale piano.

¹ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

- (17) I contingenti dei singoli Stati membri per alcuni stock sono stati fissati sulla base del contingente totale dell'Unione per il 2022 determinato dall'ICCAT prima di eventuali riporti di contingenti inutilizzati. Il contingente dell'Unione concernente le possibilità di pesca per tali stock è stato adeguato nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2021, conformemente a diverse raccomandazioni dell'ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del suo contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2020 al 2022. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tale adeguamento, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione.
- (18) È opportuno modificare le cifre di cui all'allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2022/109 al fine di rispecchiare gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri per il trasferimento temporaneo tra di essi, esclusivamente per il 2022, di determinati valori riferiti alla capacità di allevamento e al quantitativo di tonno rosso che può essere immesso. Tali modifiche sono state notificate all'ICCAT nel piano di allevamento dell'Unione e non incidono sui valori totali delle capacità di allevamento e di immissione dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT.

- (19) Nella sua decima riunione annuale del 2022, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha approvato attività di pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (20) Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riveduto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. Il regolamento (UE) 2022/109 ha già attuato tali misure nel diritto dell'Unione, ad eccezione dei limiti di cattura riveduti per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Il segretariato della IOTC ha confermato i limiti di cattura riveduti per il tonno albacora il 17 dicembre 2021 dopo la fine del periodo per presentare obiezioni. I limiti di cattura riveduti non sono più limitati ai pescherecci a cianciolo e ora comprendono tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca del tonno albacora. È opportuno attuare tali limiti di cattura riveduti nel diritto dell'Unione. Poiché non è stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati sul modo più appropriato per ripartire i limiti di cattura riveduti, è opportuno attribuire solo una parte iniziale del contingente dell'Unione, mentre la parte restante dovrebbe essere attribuita mediante una successiva modifica del regolamento (UE) 2022/109 una volta raggiunto un accordo da parte degli Stati membri.

- (21) Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere gli attuali elenchi delle specie vietate.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.
- (23) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Data l'urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
- a) con reti demersali¹, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - b) con sciabiche², per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - c) con ami e palangari³, per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;
 - d) con reti da posta fisse⁴, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.

¹ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

² Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

³ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁴ Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficino della deroga in questione non aumentino.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
- a) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1° al 31 dicembre 2022:
 - i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
 - ii) è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
 - b) dal 1° marzo al 30 novembre 2022:
 - i) non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - ii) la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;
 - iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.";

3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.";

4) all'articolo 31, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a tre navi d'appoggio per almeno dieci pescherecci a ciancuolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.";

5) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato IC è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

8) l'allegato ID è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

9) l'allegato IH è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

10) l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

11) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

12) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
